

Il dl 34/24 dispone una riapertura del termine per la regolarizzazione entro il 31/5/24

Ravvedimento speciale ampio

Rientrano anche le lettere di compliance per il 2020

DI GIULIANO MANDOLESI

La riapertura dei termini per l'utilizzo del ravvedimento speciale per gli anni d'imposta 2021 e precedenti consentirà ai contribuenti di regolarizzare con sanzioni ultraridotte al 5% (rispetto al 15%) anche le omissioni recentemente segnalate dall'agenzia delle entrate ai contribuenti con le lettere di compliance per l'anno d'imposta 2020. Per la regolarizzazione occorre, entro il prossimo 31 maggio, rimuovere l'irregolarità riscontrata dall'agenzia attraverso la trasmissione di una dichiarazione integrativa e vanno corrisposte imposte e sanzioni. Non è precluso il ravvedimento speciale invece "dell'ordinario" per sanare anche eventuali redditi omessi e segnalati dall'amministrazione finanziaria con le comunicazioni da "fisco amico". Addirittura la regolarizzazione tramite ravvedimento speciale delle compliance era suggerito dalla stessa agenzia delle entrate nei format delle lettere trasmesse per le irregolarità dell'anno 2019 al fine di consentire ai contribuenti un ulteriore risparmio rispetto a quello che avrebbero conseguito con il ravvedimento ordinario che avrebbe ridotto la sanzione (quella prevista per infedele dichiarazione) dal 90% al 15% dell'imposta non corrisposta.

Il ravvedimento speciale riaperto. Il decreto legge 39/2024 all'articolo 7 comma 7 prevede che, per i soggetti che entro il termine del 30 settembre 2023 non hanno perfezionato la procedura di regolariz-

zazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della citata legge 197/2022, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. La citata procedura di regolarizzazione è appunto il ravve-

dimento speciale che concede ai fruitori la riduzione ad un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste per la violazione riscontrata. È stabilito che coloro che utilizzeranno lo strumento potranno versare il dovuto anche in forma dilazionata ma rispettando ed allineandosi al piano rate originario (ai sensi dell'articolo 1 c. 174 legge 197/2022), ovvero corrispondendo entro il 31 maggio le 5 rate già scadute della dilazione in data 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, dicembre 2023 e 31 marzo 2024 e proseguendo poi il pagamento delle

ulteriori e restanti 3 rate (con interessi applicati dal 1 giugno) il 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024.

La regolarizzazione delle compliance. Le comunicazioni in commento sono trasmesse dall'agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ai contribuenti per segnalare discrasie sulle dichiarazioni presentate (come l'omessa indicazione di redditi percepiti), invitandoli all'auto regolarizzazione attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e corrispondendo le

eventuali maggiori imposte emergenti con sanzioni ridotte. La sanzione da applicare è pari al 15% della maggiore imposta determinata (1/6 del 90% da infedele dichiarazione), percentuale che raddoppia in caso di canoni di locazione soggetti a cedolare secca parzialmente dichiarati (si arriva al 40% se vi è l'omissione totale dei canoni). Con l'utilizzo del ravvedimento speciale il carico sanzionatorio viene alleggerito passando dal 15% al 5% 1/18 del 90%) con ulteriore possibilità di versare il dovuto in forma dilazionata.

—© Riproduzione riservata—

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Finanziamenti intercompany a valori di mercato

DI ALBERTO RENDA
E GIANLUCA STANCATI

Nelle transazioni finanziarie che intercorrono tra soggetti di un gruppo multinazionale prevale la disciplina sui prezzi di trasferimento secondo la quale i componenti che ne derivano vanno assunti sulla base del "valore normale", a prescindere dalle pattuizioni contrattuali. Per l'effetto, sia il tasso negoziale che l'eventuale infruttuosità devono essere analizzati confrontando l'operazione realizzata con fattispecie analoghe che, in situazioni comparabili, interessino imprese indipendenti. Con particolare riguardo ai finanziamenti gratuiti è possibile dimostrare che la deviazione dal principio di libera concorrenza sia legata a ragioni commerciali interne al gruppo. Sul piano probatorio, all'Ufficio compete dimostrare lo scostamento tra le pattuizioni ed il parametro di mercato osservabile in ordine a finanziamenti aventi caratteristiche paragonabili ed erogati a soggetti do-

tati di credit rating analogo. Dal canto suo, il contribuente potrà confutare la ricostruzione operata dall'Amministrazione, ovvero, comunque, dimostrare che l'operazione risponde a logiche del gruppo, anche in ragione del ruolo svolto dalla controllante a beneficio delle controllate. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione Sez. 5 Civile con la sentenza n. 7361 depositata il 19 marzo 2024. Nei fatti di causa l'ufficio contestava ad alcune società italiane le condizioni applicate su finanziamenti concessi a consociate non residenti, con una ripresa a tassazione confermata in entrambi i giudizi di merito. I giudici di legittimità hanno dapprima richiamato il report dell'Ocse sulle transazioni Finanziarie (11.2.2020), che chiarisce che nelle operazioni di finanziamento intercompany la corretta applicazione del principio di libera concorrenza è rilevante non soltanto nella determinazione del valore di mercato dei tassi di interesse applicati, ma anche per valutare se un'operazione di finanziamento debba essere effettivamen-

te considerata un prestito o, in alternativa, un apporto di capitale proprio. In linea con questo orientamento, pertanto, la Cassazione ha ritenuto non corretta la valutazione dei giudici di secondo grado, i quali in primo avrebbero dovuto verificare se il tasso di interesse preso in considerazione dall'Ufficio fosse quello riscontrabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata. La corte di merito, poi, avrebbero dovuto apprezzare sia la prova contraria offerta dalle società contribuenti, al fine di dimostrare che nel libero mercato si sarebbero rinvenute le stesse condizioni finanziarie, che le eventuali ragioni commerciali interne al gruppo nella specie addotte.

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.

—© Riproduzione riservata—

Cessione quote societarie, ok al rogito

DI EMILIO DE SANTIS

Atto di cessione di quote societarie, lo è anche se rogita il notaio. Ai fini della qualificazione ex art. 20 del dpr 131/1986 dell'atto di compravendita delle quote di una srl in cessione d'azienda, è del tutto irrilevante che sia il notaio a redigere l'atto anziché il commercialista. Lo afferma la sentenza n. 7386/2024 della Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso dei contribuenti avverso quella della ctr Lazio n. 1338/2021, che aveva ribaltato la decisione dei giudici di prime cure. I ricorrenti, proprietari di una quota ciascuno di una srl, avevano impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con cui l'ufficio aveva contestato l'imposta fissa applicata sull'atto di trasferimento delle stesse a una ltd, perché l'aveva ritenuto una cessione d'azienda "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo". Oltre al motivo sopra ricordato, che non pare

davvero condivisibile, i giudici del territorio non avevano considerato "che l'azienda è posseduta dalla società e non dai suoi soci, gli effetti giuridici della cessione delle quote sociali sono diversi da quelli della cessione d'azienda, con ricadute sul regime delle autorizzazioni amministrative e della responsabilità patrimoniale (civile e tributaria)". Ora, pur essendo attualmente possibile che l'Amministrazione finanziaria non sia tenuta ad accogliere acriticamente la "forma apparente" dell'atto presentato alla registrazione, pur tuttavia la diversa qualificazione non può essere raggiunta "con l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponente diversa da quella voluta dai contraenti, e, per di più, comportante effetti giuridici differenti". E i giudici di legittimità vanno oltre, affermando che cessione d'azienda e cessione dell'intera partecipazione comportano effetti giuridici assolutamente diversi.

—© Riproduzione riservata—

L'architetto di Putin paga 20 mln al Fisco

DI MARIA MANTERO

L'architetto di Putin paga quasi 20 milioni all'E-rario. Lanfranco Cirillo, imputato per reati fiscali va verso il patteggiamento. Cirillo ha infatti ufficialmente pagato all'Agenzia delle entrate quasi 20 milioni di euro, contestati dall'autorità giudiziaria italiana.

I legali di Lanfranco Cirillo hanno presentato la distinta del versamento nel corso della nuova udienza del processo a Brescia a carico di quello che è stato ribattezzato l'architetto di Putin, per via del legame con il leader russo. Cirillo, che ha doppio passaporto italiano e russo e che vive a Mosca, è imputato per reati fiscali.

Il pagamento al Fisco risulta essere il più alto mai incassato, da parte di una persona fisica, dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia. Il processo è stato aggiornato perché i legali di Cirillo stanno trovando un accordo con il pm Erica Battaglia per il patteggiamento.

—© Riproduzione riservata—